

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2269

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FARIGU, PIRO, BOTTINI, CASULA

Norme per il sostegno all'integrazione scolastica e sociale
dei soggetti minorati sensoriali

Presentata il 17 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di rendere operanti le finalità previste dalla legge-quadro sull'*handicap* 5 febbraio 1992, n. 104, ed esplicitate in particolare agli articoli 5, 8 e 9. Essa si prefigge inoltre di rendere efficaci gli accordi di programma previsti dall'articolo 13 della stessa legge, anche attraverso convenzioni con enti specializzati com'è indicato nell'articolo 38 della legge n. 104 del 1992, non essendo a ciò sufficiente la normativa prevista dal decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali (prot. n. 5906) del 9 luglio 1992.

I soggetti minorati sensoriali rappresentano, infatti, un « gruppo sociale » relativamente esiguo, se si considera che il numero di coloro che frequentano la scuola pubblica in ogni ordine e grado

non supera le cinquemila unità. Questa circostanza implica una dispersione geografica di notevole rilevanza sotto il profilo educativo.

D'altro canto, l'elevata specificità delle minorazioni richiede interventi specialistici per la fornitura di attrezzature, per la consulenza psico-pedagogica a docenti e famiglie, per gli interventi riabilitativi atti ad educare minorati sensoriali all'autonomia di movimento e di lavoro.

Si tratta di attività che non possono essere organizzate o previste né a livello di unità sanitarie locali né a livello comunale, per l'esiguo numero e per la complessità e la particolarità degli interventi.

La fornitura degli strumenti, ancorché prevista per alcuni di essi dal nomenclatore tariffario, prevede una consulenza capace di individuare ed indicare i sussidi idonei nella specificità del singolo caso.

Presso le unità sanitarie locali, però, non esiste alcuna figura professionale capace di fornire simili indicazioni.

La trascrizione del testo per il bambino cieco, ad esempio, che deve avvenire per ogni singolo caso, tenuto conto della molteplicità dei testi adottati nelle varie scuole, non è una semplice riscrittura in *braille* del testo in nero, ma spesso richiede una nuova impostazione didattica, che tenga conto delle limitazioni percettive del bambino non vedente.

In modo particolare, per quanto concerne gli alunni minorati nell'udito, il trattamento logoterapico, la scelta e l'adattamento personalizzato delle protesi, una opportuna individuazione degli ausili extraprotetici, esigono una elevata competenza clinico-pedagogica, allo scopo di concepire un piano educativo individualizzato che integri la parcellarità degli interventi riabilitativi di carattere funzionalistico.

D'altra parte la complessità dei libri di testo si dimostra quasi sempre inadeguata rispetto alla reale competenza linguistica del bambino sordo e pertanto esige una accurata rielaborazione didattica ed il superamento di problemi scolastici di elevata specificità.

La consulenza psico-pedagogica, mancando negli operatori delle unità sanitarie locali un'adeguata informazione nei settori specifici, può essere assicurata soltanto affiancando alle *equipes* psico-mediche esperti qualificati.

Il raggiungimento dell'autonomia dei singoli soggetti minorati sensoriali richiede un'educazione che si profila quale vera e propria riabilitazione. Essa può essere effettuata solo da personale specificamente formato, non essendo i terapisti della riabilitazione competenti in materia.

L'insegnamento di abilità peculiari indispensabili non può avvenire all'interno del normale circuito scolastico ma richiede interventi addestrativi individualizzati.

Per tutte queste considerazioni e per le molte altre che discendono dal carattere scientifico delle problematiche relative ai soggetti non vedenti e non udenti non è pensabile che « l'unità di territorio » capace di fornire simili servizi sia il comune o l'unità sanitaria locale poiché, in questo ambito, l'intervento si rivolgerebbe ad una o a poche unità.

Lo stesso livello provinciale è antieconomico. È opportuno ricorrere al livello regionale e, ove si tratti di regioni molto circoscritte, a livelli interregionali. Questa possibilità non è prevista dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 luglio 1992 già citato, applicativo dell'articolo 13 della legge n. 104 del 1992.

Attualmente non esistono strutture idonee al soddisfacimento di queste imprescindibili esigenze. Anche i preesistenti istituti per ciechi e per sordi, infatti, dei quali sarebbe opportuno utilizzare l'esperienza, implicano una radicale ristrutturazione che li trasformi in centri erogatori di servizi per l'integrazione nella scuola ordinaria.

Si ritiene, quindi, necessaria l'emanazione di una normativa che finanzia specifici centri regionali, capaci di assolvere i compiti previsti dalla legge n. 104 del 1992, e in particolare quelli previsti dagli articoli 5, 8 e 9 e secondo gli accordi di programma previsti dagli articoli 13 e 38 della stessa legge, nonché dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

I finanziamenti della presente proposta di legge, rientrando le finalità in quelle previste dalla legge n. 104 del 1990, possono essere attinti dal fondo di cui all'articolo 42 dalla stessa legge n. 104 del 1990.

Lo spirito della presente proposta di legge si fonda sulla convinzione che l'inserimento scolastico non è un processo spontaneo né coincide automaticamente con l'integrazione sociale. Esso, da solo, non è garanzia neppure di un adeguato *curriculum* di istruzione e di formazione completo e soddisfacente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. L'integrazione scolastica dei soggetti minorati sensoriali rappresenta un obiettivo unitario e globale, da perseguire mediante:

a) il coordinamento delle competenze e delle funzioni dei diversi soggetti pubblici e privati, centrali e periferici, anche a mezzo di apposite convenzioni;

b) la dotazione e la messa a disposizione di ausili, tecniche e tecnologie specialistici con il supporto di personale appositamente formato;

c) l'utilizzazione di operatori e figure professionali espressamente formati e preparati in discipline specifiche;

d) il finanziamento di interventi e servizi specializzati e personalizzati, avuto riguardo alle condizioni obiettive di vita e a quelle soggettive di ciascun soggetto minorato sensoriale.

ART. 2.

(Istituzione dei centri regionali per il sostegno all'integrazione scolastica dei soggetti minorati sensoriali).

1. Per concorrere a realizzare le finalità di cui all'articolo 1 ogni regione, con propria legge da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce e finanzia un centro regionale per il sostegno all'integrazione scolastica dei minorati della vista e un centro regionale per il sostegno all'integrazione scolastica dei minorati dell'udito, in applicazione dell'articolo 39, comma 2, lettera a), della legge 5 febbraio 1992,

n. 104. Con la stessa legge regionale istitutiva e finanziatrice dei centri regionali sono stabilite per la realizzazione di quanto previsto all'articolo 13, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e all'articolo 14, commi 4 e 7 della legge n. 104 del 1992:

a) le funzioni amministrative ad essi attribuite dalla regione;

b) le condizioni per l'attribuzione ai centri regionali delle funzioni risultanti dalle convenzioni stipulate nell'ambito degli accordi di programma previsti dall'articolo 13 della citata legge n. 104 del 1992 e dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed esplicitati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri della sanità e per gli affari sociali, in data 9 luglio 1992;

c) la natura giuridica e le competenze del centro regionale con riguardo alle finalità di cui all'articolo 1.

ART. 3.

(Consiglio di amministrazione, personale e patrimonio dei centri regionali).

1. La legge regionale di cui all'articolo 2, oltre a quanto previsto nel medesimo articolo 2, disciplina la composizione del consiglio di amministrazione del centro regionale, assicurando in ogni caso la presenza paritetica fra consiglieri in rappresentanza degli enti territoriali e consiglieri in rappresentanza dell'Unione italiana dei ciechi o dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, e la nomina del direttore che deve essere persona di comprovata e specifica esperienza.

2. Le risorse del centro regionale sono costituite da:

a) i cespiti conferiti dalla regione in relazione alle funzioni da questa attribuite ai sensi della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2;

b) i cespiti conferiti dagli enti territoriali nell'ambito degli accordi di pro-

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gramma previsti dall'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dai soggetti pubblici o privati interessati;

c) gli eventuali patrimoni immobiliari e mobiliari degli istituti per ciechi o per deboli d'udito, disciolti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e quelli degli istituti che richiedano la trasformazione in centri regionali ai sensi dell'articolo 4;

d) i cespiti e le risorse derivanti dalla stipula delle convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2;

e) ogni altro cespite di provenienza pubblica o privata.

3. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina lo stato giuridico ed economico del personale impiegato presso il centro regionale, prevedendo fra l'altro:

a) l'originaria pianta organica ed i criteri per la sua revisione in relazione alle attribuzioni effettivamente esercitate dal centro regionale;

b) la regolamentazione dei passaggi, dei trasferimenti e della messa a disposizione di personale comunque adibito al centro regionale, proveniente da enti diversi.

ART. 4.

(Trasformazione in centri regionali).

1. Gli istituti per minorati della vista e gli istituti per minorati dell'udito possono chiedere alla regione nel cui territorio hanno sede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere trasformati nei centri regionali di cui all'articolo 2.

ART. 5.

(Oneri finanziari).

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valu-

tato in lire 20 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.